Titolo

Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere poste a fondamento della responsabilità - se fondata ed attendibile

Descrizione

Contrasta con consolidatissima giurisprudenza l'assunto in base al quale le dichiarazioni di un "teste" non potrebbero essere poste alla base del convincimento del giudicante se non corroborate ab extrinseco. La giurisprudenza di legittimità (penale) è quella che riguarda i cc.dd. collaboratori di giustizia, non certo i testimoni "semplici". Invero, in base all'art 192 comma 3 CPP, solo le dichiarazioni provenienti dai primi devono essere valutate "unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; tale regola, viceversa, non sussiste con riferimento a soggetti che non rivestano la particolare qualifica sopra ricordata. Conseguentemente anche le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono, anche da sole, essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento (cfr. Cass. pen. SS.UU. sent. 41461 del 2012, dep. 24.10.2012 e numerose altre).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 118/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 57 e sgg CGS; art 192, comma 3, CPP;

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 118 CFA del 13 agosto 2020 (Sig. Calabrò Marco - Procuratore Federale Interregionale)